COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) DE CAROLIS	Presidente
(BA) TUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) ROSSI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore MARIA GABRIELLA ROSSI

Seduta del 24/06/2021

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto, stipulato in data 07/06/2013 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 27/11/2018, il ricorrente, insoddisfatto dell'interlocuzione intercorsa con l'intermediario nella fase prodromica al presente ricorso, si rivolge all'Arbitro al quale chiede:

- il rimborso, sulla base del criterio pro rata temporis, della somma complessiva di € 1.624,17 per spese di istruttoria e commissioni non maturate, al netto di quanto già corrisposto in sede di estinzione;

in via subordinata

- per commissioni e/o costi ritenuti up front, una riduzione rapportata al criterio della curva degli interessi;

in ogni caso

- il rimborso della commissione di estinzione pari ad € 171,16;
- la refusione delle spese per assistenza difensiva quantificate in € 200,00, o il diverso importo che il Collegio ritenga di liquidare in maniera equitativa;
- la refusione del contributo di 20,00 € relativo alle spese per la procedura;
- il riconoscimento degli interessi al tasso legale, a far data dal giorno del reclamo.

Costituitosi, l'intermediario si oppone alle pretese del cliente, eccependo:

- di aver improntato il proprio comportamento in sede di estinzione anticipata alle istruzioni fornite, tempo per tempo, dall'Organo di Vigilanza, sulla base delle quali sono state altresì modificate le stesse clausole contrattuali;
- come l'effettiva portata della sentenza resa dalla Corte di Giustizia l'11/09/2019 non possa comportare il superamento della distinzione tra costi up front e recurring, "in quanto

solo apparentemente la Corte è pervenuta alla conclusione della rimborsabilità di tutti i costi sostenuti in relazione al finanziamento", sancendo in realtà il diritto del consumatore al rimborso dei costi di natura ontologicamente recurring;

- la non applicabilità della citata sentenza alla presente controversia, in quanto l'art. 16 della Direttiva non ha efficacia diretta nei rapporti tra privati (cita Tribunale di Napoli, sentenza n. 10489/19); allega, altresì, un'ordinanza del Tribunale di Roma, emessa nell'ambito di un procedimento ex art. 702 bis c.p.c., promosso dalla stessa banca al fine di ottenere una dichiarazione di accertamento negativo del credito, che ha riconosciuto l'inapplicabilità della sentenza Lexitor nell'ordinamento italiano e ha stabilito che la banca non è tenuta a restituire somme ulteriori rispetto a quelle già riconosciute in sede di estinzione anticipata;
- la carenza di legittimazione passiva in ordine alla richiesta di rimborso delle spese che sono state corrisposte a terzi, ossia le imposte/oneri erariali e le spese di intermediazione;
- la non rimborsabilità delle commissioni di intermediazione e delle commissioni di attivazione secondo il criterio pro rata temporis (cita, al riguardo, tre decisioni del Collegio di Napoli);
- in relazione alla richiesta di rimborso formulata, in subordine, secondo il c.d. "criterio misto", la non rimborsabilità delle commissioni d'intermediazione, dirette a remunerare l'attività del mediatore creditizio prodromica alla stipula del contratto (allega conferimento incarico); richiama le decisioni nn. 1009 e 2034 del 2018 del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, il quale ha qualificato la domanda del cliente, afferente il rimborso delle commissioni d'intermediazione non maturate, come ripetizione di un indebito oggettivo; ritiene che tale costo, non essendo obbligatorio per ottenere il credito, non possa rientrare nella definizione di costo totale del credito e, pertanto, non sia suscettibile di ripetizione (produce la fattura e la contabile del bonifico); parimenti, la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione, dirette a remunerare attività preliminari all'ammortamento del finanziamento; fa presente di aver comunque rimborsato a tale titolo l'importo di € 445,22, quale "mera liberalità";
- con riferimento alle commissioni di gestione, la congruità di quanto rimborsato in sede di conteggio estintivo, in applicazione dei criteri previsti dai principi contabili internazionali IFRS-IAS. Rinnova in ogni caso la disponibilità a riconoscere al ricorrente la somma già offerta in sede di risposta al reclamo, calcolata secondo il criterio pro rata temporis;
- la natura up-front delle spese di istruttoria, relative ai costi amministrativi sostenuti dalla banca ai fini della valutazione preliminare del merito creditizio e della fattibilità dell'operazione di finanziamento;
- il legittimo addebito, in conteggio estintivo, della commissione di estinzione anticipata, in conformità alle pattuizioni contrattuali e all'art. 125-sexies del T.U.B.; precisa che "la giustificazione dell'applicazione di tale spesa è dovuta al recupero dei costi ed oneri sostenuti dalla Banca finanziatrice per la gestione amministrativa dell'estinzione anticipata, per la chiusura delle posizioni di copertura effettuate per la gestione del rischio tasso e per la chiusura delle coperture assicurative previste"; richiama la decisione n. 5909/20 del Collegio di Coordinamento, evidenziando come parte ricorrente non abbia prodotto idonea documentazione a sostegno della relativa pretesa restitutoria;
- la non rimborsabilità delle spese di lite, attesa la natura seriale della controversia;
- che il cliente ha espressamente accettato e specificamente approvato, ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c., la previsione relativa al mancato rimborso di somme in caso di estinzione anticipata del finanziamento, di cui al punto 3 delle condizioni generali di contratto.

Pertanto chiede al Collegio, in via principale, di rigettare il ricorso; in via subordinata, di circoscrivere l'importo a quello già offerto in sede di reclamo; in via ulteriormente

subordinata, di decurtare dall'importo individuato quanto già rimborsato a titolo di commissioni.

DIRITTO

La questione sottoposta al Collegio verte sul diritto del ricorrente alla riduzione del costo totale del credito per effetto dell'anticipata estinzione di un contratto di finanziamento con cessione del quinto.
Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro delegazione di pagamento/ cessione del quinto : (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, ratione temporis, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).
Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, che si ritengono qui integralmente richiamati.
Stanti le su esposte premesse, il Collegio, con riferimento al rapporto di cui alla presente controversia, in linea con il richiamato orientamento, tenuto conto delle posizioni condivise dai Collegi territoriali, ritiene in punto di diritto che le spese d'istruttoria ed i costi di intermediazione abbiano natura up-front in quanto remunerative di una serie di attività preliminari che si esauriscono con la conclusione del contratto. Con riferimento invece alle "commissioni di gestione", di incontestata natura recurring, è stato valorizzato il criterio di rimborso proporzionale lineare, in quanto il contratto non fa rinvio alle modalità indicate nel piano di ammortamento (secondo l'orientamento condiviso dai Collegi, il criterio contrattuale è applicabile solo in presenza del piano di ammortamento sottoscritto dal cliente, cui il contratto rinvia espressamente).
Sulla richiesta di rimborso della commissione di estinzione anticipata, il Collegio osserva che il ricorrente non specifica nel ricorso i motivi in base ai quali domanda la restituzione della commissione di anticipata estinzione, mentre nel reclamo espressamente afferma che "l'indennizzo di estinzione anticipata è illegittimamente addebitato quando l'istituto finanziatore non alleghi alcun dettaglio dei costi "eventualmente" sostenuti per l'estinzione anticipata del finanziamento", non contestando pertanto una erronea quantificazione dell'addebito effettuato nel conteggio estintivo; questo Collegio richiama dunque il principio di diritto enunciato dal Collegio di Coordinamento (decisione n. 5909/20): "La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleghi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.". Mancando un'allegazione del ricorrente in tal senso la domanda non può essere accolta.
Ciò premesso il Collegio ritiene che le istanze del ricorrente siano da accogliere parzialmente secondo il prospetto che segue:

durata del finanziamento	120
rate scadute	66
rate residue	54

TAN	6,53%

	% restituzioni
- in proporzione lineare	45,00%
- in proporzione alla quota	22,84%

n/c			Importo	restituzioni: in proporzione lineare	restituzioni: in proporzione agli interessi	restituzioni: criterio contrattuale	rimborsi	tot ristoro
○	spese di istruttoria	(up front)	€ 450,00	€ 202,50 ○	€ 102,78 ◉	○		€ 102,78
○	commissioni di attivazione	(recurring)	€ 1.524,60	€ 686,07 ◉	€ 348,20 ○	○	€ 445,22	€ 240,85
○	commissioni di gestione	(recurring)	€ 24,00	€ 10,80 ◉	€ 5,48 ○	○	€ 6,10	€ 4,70
○	costi di intermediazione	(up front)	€ 2.613,60	€ 1.176,12 ○	€ 596,92 ◉	○		€ 596,92
◉		...		○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
◉				€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
								€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 945
interessi legali	sì

La richiesta di rimborso delle spese di assistenza professionale non può essere accolta, tenuto conto della natura seriale del ricorso.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 945,00 oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.
Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
BRUNO DE CAROLIS